

Esente da bollo articolo 82 Decreto Legislativo 3/7/2017 n.

117

N. 13666 REP.-----N.10845 DI RACC.

MODIFICA DELLO STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventinove del mese di
gennaio

(29.1.2021)

alle ore 10:40 (ore dieci e minuti quaranta).

In Thiene, Via Kennedy n. 37, nel mio studio.

Avanti a me dr. LORETTU STEFANO, Notaio in Thiene ed iscritto
al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicen-
za e Bassano del Grappa, è presente il Signor:

BERLATO On. SERGIO ANTONIO, nato a Marano Vicentino (VI) il 27
luglio 1959, domiciliato a Santorso (VI), Vicolo Noé Bordignon
n. 3,

Codice Fiscale BRL SGN 59L27 E912N.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità persona-
le io Notaio sono certo, agendo nella sua veste di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del-
la:

"FONDAZIONE PER LA CULTURA RURALE - ONLUS"

con sede in Thiene (VI) e con indirizzo in Via Francesco Fo-
scari n. 8, Codice Fiscale 93031550242;

costituita con atto in data 1 febbraio 2011 n. 105376 di rep.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
DI
VICENZA
REGISTRATO
IN VIA TELEMATICA
IL 15/02/2021
AL N. 5286
SERIE 1T
CON € /
DI CUI € /
PER TRASCRIZIONE
BOLLO ASSOLTO IN
MODO VIRTUALE

e n. 29318 di racc. Dr. C. Loretto di Thiene, ivi registrato
il 4 febbraio 2011 al n. 348 Serie 1T;

mi dichiara è stata convocato per questo giorno, ora e luogo
il Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

= adeguamento dello Statuto sociale alle normative previste
dal codice del terzo settore;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le ri-
sultanze della adunanza medesima.

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, a sensi dello Statuto della fondazione,
il richiedente, il quale constata e mi dichiara:

= che il Consiglio è stato regolarmente convocato per questo
giorno, ora e luogo, con avviso inviato nei modi e nei termini
previsti dall'articolo 10 (dieci) dello Statuto Sociale;

= che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Ammini-
strazione signori:

> BERLATO On. SERGIO ANTONIO, Presidente e FORTE VINCENZO, Se-
gretario generale

presenti personalmente;

> VEZZARO GIANFRANCO e MORANDUZZO MASSIMO - Consiglieri
collegati in audiovideo conferenza;

> VENTURINI UMBERTO - Consigliere
collegato in audioconferenza;

= il Presidente fa presente che si rende necessario adottare un nuovo statuto della fondazione, conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa per gli Enti del Terzo Settore - D. Lgs. 117/2017, modificando anche l'art. 7 (sette) dello stesso - relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica per la quale è richiesta l'approvazione dei soci fondatori, presa con delibera a maggioranza semplice;

= che in data 22 dicembre 2020, con delibera dell'assemblea regionale straordinaria n. 2/20, il cui verbale in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", l'associazione "Cacciatori Veneti", unico socio fondatore della "FONDAZIONE PER LA CULTURA RURALE - ONLUS ", ha approvato all'unanimità - con la modifica dell'art. 7 (sette) relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, conferendo mandato al Presidente On. BERLATO SERGIO ANTONIO di adottare lo Statuto modificato con atto notarile;

= che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in forma totalitaria e può validamente deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Tutti gli intervenuti, dichiarano di ben conoscere il testo dello Statuto che si propone di adottare avendolo già esaminato prima d'ora e

tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'unanimità
delibera

di adottare, come proposto dal Presidente, il nuovo Statuto della fondazione, composto da n. 40 (quaranta) articoli, che viene allegato sub "B" al presente atto, dispensato me Notaio dalla lettura del medesimo.

===

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore); resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso lo statuto diverrà efficace con l'iscrizione della fondazione in detto registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore ed in particolare le clausole relative alle ONLUS.

Le modifiche statutarie ora deliberate dovranno essere approvate dall'autorità regionale competente.

Il Consiglio, infine, all'unanimità, delega il Presidente o in caso di suo impedimento il Consigliere signor Forte Vincenzo, a depositare agli atti del Notaio la documentazione contabile

necessaria per la verifica patrimoniale dell'ente per la sua
iscrizione al RUNTS.

°=°=°=°=°

Null'altro essendovi a deliberare, l'adunanza viene chiusa al-
le ore 11:00 (ore undici e minuti zero).

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro ai sensi
dell'articolo 82 D.Lgs. n. 117/2017.

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati.

-----E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho
dato personalmente lettura al costituito il quale, a mia do-
manda, dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me Notaio.

-----Scritto tutto a macchina da persona di mia fiducia sotto
la mia direzione su due fogli di cui occupa quattro facciate
per intero e sin qui della quinta.

f.to BERLATO SERGIO ANTONIO

f.to STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)



ACV
Associazione Cacciatori Veneti

VERBALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA ACV-CONFAVI DEL 22 DICEMBRE 2020

Thiene, il 22/12/2020

Verbale n. 2/20

In data 21 dicembre 2020, con inizio alle ore 23:30 è stata effettuata la prima convocazione dell'Assemblea regionale dell'Associazione Cacciatori Veneti - Confavi che è andata deserta.

In data 22 dicembre 2020, con inizio alle ore 20:43 si è tenuta la seconda convocazione dell'Assemblea regionale straordinaria dell'Associazione Cacciatori Veneti - Confavi, convocata a norma di Statuto in modalità online, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presentazione del Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria e del Sistema Informativo Ittico Venatorio della Regione del Veneto;
2. Adeguamento dello Statuto della Fondazione per la Cultura Rurale-onlus alle normative previste dal Codice del terzo settore;
3. Nuovo contratto assicurativo per la stagione venatoria 2021/2022 e successive;
4. Varie ed eventuali.

Il **Presidente** propone di nominare come segretaria verbalizzante la Signorina Giulia Sottoriva.

Il **Presidente** procede con l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno e per consentire a tutti i componenti di potersi collegare all'Assemblea, propone di iniziare con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Adeguamento dello Statuto della Fondazione per la Cultura Rurale-onlus alle normative previste dal Codice del terzo settore;

Il **Presidente** lascia la parola al Segretario generale della Fondazione per la Cultura Rurale-onlus, il Sig. **Vincenzo Forte**.

Prende la parola il Sig. **Vincenzo Forte** procedendo con la lettura dello Statuto della Fondazione per la Cultura Rurale-onlus che è stato adeguato alle normative previste dal Codice del terzo settore.

Al termine della stesura, prende la parola il **Presidente** che ringrazia il lavoro svolto dal Sig. Vincenzo Forte assieme ai commercialisti e specifica che la Fondazione per la Cultura Rurale-onlus è lo strumento operativo con il quale è possibile ottenere le risorse per riuscire a finanziare le nostre attività.

ADERENTE





ACV

Associazione Cacciatori Veneti

Dopo uno scambio di opinioni tra i collegati, l'adeguamento dello Statuto della Fondazione per la Cultura Rurale-onlus viene approvato all'unanimità (nessun voto contrario, nessun voto di astensione).

Il Presidente propone di passare all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1. Presentazione del Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria e del Sistema Informativo Ittico Venatorio della Regione del Veneto;

Il Presidente comunica che la Regione del Veneto vuole rendere obbligatoria una gestione informatizzata per la caccia e per la pesca, infatti il primo passo è quello di iniziare ad effettuare le richieste agli Ambiti o ai Comprensori Alpini in modalità online e non più cartacea.

Il Presidente aggiunge che la Segreteria Acv-Confavi si sta già organizzando per offrire questo servizio ai nostri associati e che per questa stagione venatoria si potrà procedere alle nuove richieste anche con il classico modulo cartaceo.

Il Presidente lascia la parola alla Signorina **Cristina Berlato**, che procede con l'illustrazione del Nuovo Sistema Informativo Ittico Venatorio.

Al termine della spiegazione, **il Presidente** ringrazia la Signorina **Cristina Berlato** ed invita i collegati a mettersi in contatto direttamente con la Segreteria Acv-Confavi per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Dopo uno scambio di opinioni tra i collegati, **il Presidente** propone di passare all'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Nuovo contratto assicurativo per la stagione venatoria 2021/2022 e successive;

Il Presidente comunica che vogliamo sottoscrivere un nuovo contratto assicurativo più vantaggioso rispetto a quello attuale, in quanto al momento non siamo competitivi sul mercato.

Il Presidente aggiunge che non appena avremo firmato il nuovo contratto assicurativo, sarà nostra cura renderlo pubblico e procedere con la distribuzione delle tessere in tutta Italia.

Non essendo emerse ulteriori domande, **il Presidente** propone di passare all'esame del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Varie ed eventuali.

ADERENTE



Associazione Cacciatori Veneti

SEDE REGIONALE:

36016 Tiesse - Via Francesco Foscati, 8 - Tel. 0445 367864 Fax 0445 379119 - info@associazionecacciatoriveneti.it - info@acvconfavi.it www.associazionecacciatoriveneti.it



ACV

Associazione Cacciatori Veneti

Prende la parola il Sig. **Trolese Adelino** chiedendo se come ogni anno riceveranno lo storno comunale.

Il **Presidente** risponde che sono già state effettuate le liquidazioni ai Presidenti Provinciali, di conseguenza deve rivolgersi direttamente al suo Presidente Provinciale di competenza.

Dopo uno scambio di auguri generale, il **Presidente** decide di chiudere l'Assemblea regionale straordinaria dell'Associazione Cacciatori Veneti-Confavi alle ore 22:37 ringraziando i presenti per la loro disponibilità e per la loro collaborazione.

Il Segretario verbalizzante
Giulia Sottoriva

Il Presidente
on. Sergio Berlato

ADERENTE




Associazione Cacciatori Veneti
SEDE REGIONALE:

36016 Thiene - Via Francesco Foscarini, 8 - Tel. 0445 367864 - Fax 0445 379119 - info@associazionecacciatoriveneti.it info@acvconfavi.it - www.associazionecacciatoriveneti.it

N. 13.665 di Rep.

Certifico io dr. STEFANO LORETTU, Notaio in Thiene ed iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente fotocopia è pienamente conforme all'originale esibitomi in visione e che ebbi a restituire. Thiene, Via Kennedy n. 37, ventinove gennaio duemilaventuno.



ALLEGATO "B" ALL'ATTO DEL 29/01/2021 N. 13.666 DI REP. E N.
10.845 DI RACC. DR. S. LORETTU NOTAIO.

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) è costituita la fondazione denominata FONDAZIONE PER LA CULTURA RURALE - Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata ETS (d'ora innanzi, la Fondazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo Statuto), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la Normativa Applicabile).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione ne Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1 La Fondazione ha sede in THIENE (VI), via Francesco Foscarini n. 8.

2.2 Il Comitato Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali,

succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1 La Fondazione quale espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo in ossequio alle normative di cui agli artt.2, 3, 4, 18 3 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione civile, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclu-

siva o principale, della seguente attività di interesse generale:

a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e di ogni attività mirante a favorire la conservazione e la corretta gestione del patrimonio faunistico e di quello ambientale, anche attraverso la diffusione della conoscenza delle normative comunali, provinciali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

b) valorizzazione e diffusione presso il più vasto pubblico della conoscenza ed il rispetto per la cultura rurale e per tutte le attività che ne sono portatrici.

Nell'ambito della suddetta attività la Fondazione si prefigge in particolare di svolgere, sempre in modo strumentale rispetto allo scopo di cui ai precedenti punti a), b) l'attività di:

1) promuovere e sensibilizzare al rispetto dell'ambiente lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. Tali attività saranno selezionate in rapporto alle finalità fondanti e dovranno avere sempre attinenza con i punti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

2) creare e/o gestire Centri Studi per la formazione allo sviluppo etico - ambientale, organizzati in settori o gruppi di

lavoro, per la raccolta di pubblicazioni e di ogni materiale atto alla diffusione di una corretta ed esaustiva informazione verso l'opinione pubblica, all'aggiornamento del personale della Fondazione o di chiunque collabori con essa, ad attivare ogni utile iniziativa per salvaguardare usi e tradizioni della cultura rurale, con riferimento alle finalità fondanti e sempre in attinenza con i punti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

3) favorire l'uso corretto del territorio e della comunità locale in particolare;

4) educare alla corretta formazione etico ambientale dei giovani e dei cittadini responsabili;

5) riqualificare aree degradate;

6) collaborare con enti, associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;

7) prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi istituzionali.

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

1) occuparsi della promozione dei diritti civili, con particolare riguardo alle questioni etico - ambientali, all'etica dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d'impresa;

2) promuovere ed organizzare convegni e mostre e ogni altra

attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

3) svolgere, in via accessoria al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della produzione audiovisiva e della comunicazione con attinenze a tematiche rurali o ambientali;

4) stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

- l'acquisto in proprietà, in affitto o in diritto di superficie di immobili;

- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

5) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque ne abbia il possesso o il godimento a qualunque titolo;

6) stipulare concessioni per l'affidamento in gestione di parti delle attività;

7) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla

costituzione degli organismi anzidetti.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 50.000,00.

Articolo 8) Entrate

8.1 La Fondazione finalizza la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione,

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse

non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto alla partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né

per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinare a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1 il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabi-

le o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tale caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt.2447-bis e sgg. c.c.

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli Organi):

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il Presidente) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

(d'ora innanzi il Vice Presidente);

c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il Segretario)

d) il Tesoriere;

e) l'Organo di Controllo;

f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo posto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la re-

voca;

e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e allo Statuto;

m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

n) svolgete ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4 Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 21 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

17.2 I Consiglieri sono nominati dal Fondatore, che delibera a maggioranza semplice.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 Non può essere nominato alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche: di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 18) Gratuità dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Consiglio Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata della carica

19.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per numero cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta anche elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dall'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,

qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad euro 100.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9 Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi ai partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-

menti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nei luoghi dove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28, CTS.

Articolo 23) Comitato Esecutivo

23.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

23.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

23.3 Il Comitato Esecutivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 24) Presidente e Vice Presidente

24.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3 In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi

prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario

25.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3 Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 26) Tesoriere

26.1 Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 27) Composizione dell'Organo di Controllo

27.1 L' Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabili-

to dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio di Controllori.

27.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- oggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5 Qualora competa all' Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Articolo 28) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1 non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 29) Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1 L' Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua nomina.

29.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 30) Compiti e funzioni dell'Organo di Controllo

30.1 L' Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Norma Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14, CTS.

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta

richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta anche elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

30.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

30.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori, In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi ai partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nei luo-

ghi dove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31) Compenso all'organo di Controllo

31.1 All'organo di controllo può essere attribuito da parte del Consiglio Direttivo un compenso per l'attività svolta.

Articolo 32) Esercizio della funzione di revisore legale

32.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 33) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28, CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 34) Esercizi

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35) Bilancio d'esercizio

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Bilancio sociale

36.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 37) Scritture contabili

37.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 38) Libri della Fondazione

38.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che vi iscrive i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

38.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può es-

sere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39) Devoluzione del patrimonio

39.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Arbitrio

Articolo 40) Clausola compromissoria

40.1 Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i membri degli Organi e la Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Re-

golamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di
Commercio di Vicenza.

40.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provin-
cia ove la Fondazione ha sede.

40.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.TO BERLATO SERGIO ANTONIO

" STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)